

IL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2023: IL “DECRETO BOLLETTE”

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023 è stato pubblicato **il decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023**, il cosiddetto “**decreto bollette**”, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Al di là del titolo, ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che mette insieme **tutto e il contrario di tutto**, tanto da essere stato giustamente definito dal [deputato del Pd-Idp Virginio Merola](#), nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia, un “**decreto Arlecchino**”. Proprio a proposito di **fiducia**, peraltro, va sottolineato come il Governo abbia scelto ancora una volta questa strada, dimostrando un modo di procedere, come sottolineato dallo stesso Merola, “inadeguato, confuso, raffazzonato e irrispettoso del ruolo dei parlamentari, dei componenti delle Commissioni, sia di maggioranza che di opposizione”.

Rispetto alle **bollette**, è vero che c'è la conferma anche per il secondo trimestre del 2023 delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, ma è altrettanto vero quel che ha osservato la [deputata del Pd-Idp Ilenia Malavasi](#) nella sua dichiarazione di voto in Aula: **l'intervento è davvero minimo**, perché il decreto “stanziava meno di 5 miliardi, con misure per alleggerire l'impatto dell'aumento delle bollette energetiche per le famiglie e le imprese che sono, sostanzialmente, **misure e proroghe di interventi già adottati in precedenza**, come il bonus sociale. Si va avanti con proroghe che non permettono alcun tipo di stabilità né di programmazione, con misure che sono **insufficienti per migliorare la situazione di lavoratori e di pensionati**, a fronte di un aumento consistente del costo della vita dovuto a inflazione e speculazione, dall'energia ai generi alimentari”. E nemmeno c'è stata, va aggiunto, la minima capacità di accogliere le nostre proposte migliorative, come ad esempio quella volta ad incrementare le risorse per le spese energetiche dei negozi di vicinato nei centri storici.

Tutto questo, peraltro, mentre si è scelto deliberatamente di **salvare gli extraprofitti**, riducendo di oltre 400 milioni il contributo di solidarietà su di essi spettante alle imprese energetiche e respingendo un nostro emendamento che ne chiedeva il ripristino e l'utilizzo per finanziare un fondo straordinario finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese.

Riguardo invece il tema della **fiscalità**, a cogliere l'essenza del problema è stato l'altro [deputato del Pd-Idp Gian Antonio Girelli](#), secondo il quale con questo decreto “invece di operare in maniera diretta per mettere in condizione anche le persone in difficoltà di ottemperare ai loro doveri”, ancora una volta il Governo “**strizza l'occhio al non rispetto della regola**, tollerando alcune situazioni ed anzi facendole diventare quasi sistemiche”.

Infine la **sanità**: questo provvedimento non fa nulla – al contrario – per fugare la netta sensazione, come messo in evidenza dal [deputato del Pd-Idp Toni Ricciardi](#), che si stia andando “verso l'ennesimo **smantellamento dell'apparato della sanità pubblica** a favore dell'esternalizzazione dei servizi, a favore del privato”. Oltre alle misure in tal senso contenute nel decreto, sono una prova evidente di questo i tanti “no” ai nostri emendamenti: su come salvaguardare il pronto soccorso delle aree di margine; sulla possibilità di utilizzare la procedura del raddoppio, ai fini della carriera, della presenza nelle strutture di queste aree; sulla richiesta di incentivi per operatori sanitari e medici.

Detto tutto questo ecco, ad ogni modo, le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” [AC 1060 A/R](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite VI Finanze e XII Affari sociali.

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS (ART. 1)

Si prevede che, per il **secondo trimestre 2023**, le **agevolazioni** relative alle **tariffe** per la fornitura di **energia elettrica** riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano **rideterminate dall'ARERA nel limite di 400 milioni di euro**. Si prevede anche che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'art. 3, co. 9-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico vengano rideterminate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente pari a 30 mila euro valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE DEL 2023 (ART. 2, CO. 1-3)

Viene **prorogata la riduzione dell'Iva al 5 per cento** (in deroga al 10 o al 22 per cento previsti a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di **gas metano** usato per combustione per **usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2023**. Si prevede poi la riduzione al 5 per cento dell'Iva per le forniture di **servizi di teleriscaldamento** e le somministrazioni di **energia termica** prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

RIDUZIONE DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE DEL 2023 (ART. 2, CO. 4 E 5)

Si conferma, per il mese di aprile 2023, l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5 mila metri cubi l'anno delle **aliquote negative della componente tariffaria UG2C**, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre, e per tutto il secondo trimestre 2023 l'**azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali** di sistema per il **settore gas**.

CONTRIBUTO PER COMUNI IN PREDISSESTO CON POPOLAZIONE DA 25 MILA A 35 MILA ABITANTI (ART. 2, CO. 5-BIS)

Stanziate 1,5 milioni di euro per il 2023 a favore dei **Comuni con popolazione da 25 mila a 35 mila abitanti** che hanno avviato la **procedura di riequilibrio finanziario**, con il relativo piano approvato dalla Corte dei Conti nel 2015 per l'anno di inizio 2014 e con durata fino al 2023, a copertura dei **maggiori oneri** derivanti dall'incremento della **spesa per energia elettrica e gas**.

CONTRIBUTO IN QUOTA FISSA IN CASO DI PREZZI GAS ELEVATI (ART. 3)

Prevista la possibilità di erogare un **contributo**, nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a **parziale compensazione** delle **spese di riscaldamento** attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza. La misura non riguarda i clienti che siano già titolari del bonus sociale elettrico e si applica nel caso in cui il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/MWh (su base mensile).

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (ART. 4)

Si riconoscono anche nel **secondo trimestre 2023, abbassandone le percentuali**, alcuni **crediti di imposta** già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, 17, 21, 50, 115, 144 e 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'**energia elettrica** e del **gas** in capo alle **imprese**.

Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le **imprese energivore**, che viene concesso nella misura del **20 per cento** (invece del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per **imprese** dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, **diverse dalle energivore**, che viene attribuito in misura pari al **10 per cento** (invece del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per **imprese gasivore**, concesso in misura pari al **20 per cento** (invece del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per **imprese non gasivore**, pari al 20 per cento (invece del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

GARANZIE SU CREDITI CONCESSI ALLE PMI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE (ART. 4, CO. 10-BIS E 10-TER)

Si prevede che nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali l'autorizzazione della Commissione europea, i nuovi **finanziamenti** concessi a **piccole e medie imprese agricole e della pesca** e destinati alla realizzazione di **impianti per la produzione di energia rinnovabile** siano ammissibili alla **garanzia diretta** rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea).

DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA NEL SETTORE SPORTIVO (ART. 4-BIS)

Si incrementa di 10 milioni di euro, per il 2023, il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", da destinare all'erogazione di **contributi** a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche**, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti, per fronteggiare l'**aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica**, portando le risorse da 25 a 35 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che una quota delle risorse sia finalizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO (ART. 5)

Viene **rideterminata** la **base imponibile** ai fini del calcolo del **contributo di solidarietà temporaneo**, per il 2023, per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, prevedendo l'**esclusione** dell'utilizzo di **riserve** del **patrimonio netto** accantonate in **sospensione d'imposta** o destinate alla copertura di **vincoli fiscali** e che siano allo stesso modo esclusi dal calcolo della media dei

redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

TASSAZIONE AGROENERGIA (ART. 6)

Disposta una **deroga** alla disciplina vigente sulla **determinazione del reddito imponibile** correlato alla **produzione di energia** oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per **fonti rinnovabili agroforestali**, e di 260.000 kWh anno per **fonti fotovoltaiche**. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (ART. 7)

In materia di interventi finalizzati al **risparmio energetico**, si autorizza il **cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale** (o delle Province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest'ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

SEMPLIFICAZIONE TEMPORANEA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ART. 7-BIS)

Si prevede che fino al 30 giugno 2024 siano realizzabili previa **dichiarazione di inizio lavori asseverata** nelle **strutture turistiche o termali** anche gli **impianti fotovoltaici** con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo. Nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica si richiede l'attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

INCREMENTO RISORSE PER I COMUNI FINO A 5 MILA ABITANTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE (ART. 7-TER)

Si rfinanzia, per il 2023, il Fondo istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 in favore dei **Comuni** delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con **popolazione inferiore a 5 mila abitanti** e caratterizzati da **criticità strutturali** evidenziate da specifici indicatori.

CREDITO START UP INNOVATIVE NEL SETTORE DELL'AMBIENTE, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA SANITÀ (ART. 7-QUATER)

Si riconosce un **credito d'imposta** alle **start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità** per le spese sostenute in **attività di ricerca** volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE “ISTITUTO DI RICERCHE TECNOPOLO MEDITERRANEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE” (ART. 7-QUINQUIES)

Si riconosce un contributo di 3 milioni di euro per il 2023 a favore della fondazione “**Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile**”.

CONTRIBUTO STATALE PER IL RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI (ART. 8)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, come **contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici** relativo agli anni da 2015 a 2018. Si prevede, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato uno **specifico contenzioso** (ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali recanti l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti), possano versare a ciascuna Regione e Provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, invece della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano.

IVA SU PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI (ART. 9)

Si prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle **aziende produttrici di dispositivi medici** alle Regioni, le aziende possono portare **in detrazione l'iva** determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

IN MATERIA DI APPALTO, REINTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, EQUITÀ RETRIBUTIVA A PARITÀ DI PRESTAZIONI LAVORATIVE E AVVIO DI PROCEDURE SELETTIVE COMPRENSIVE DELLA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA GIÀ SVOLTA (ART. 10)

Si disciplinano gli **affidamenti a terzi** dei **servizi medici e infermieristici** operati in caso di **necessità e urgenza** dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico. Sono delineati presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti, rinviando per la definizione di linee guida a un successivo decreto del Ministro della Salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Inoltre, si preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell'SSN. Sono infine introdotte delle norme volte alla **reinternalizzazione dei servizi sanitari**, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate. In tale ambito, si prevede la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che

abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.

INCREMENTO DELLA TARIFFA ORARIA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E ANTICIPO DELL'INDENNITÀ NEI SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA (ART. 11)

Si prevede che per il 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possano ricorrere alle **prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale** per il personale medico ed infermieristico consentendo, in deroga alla contrattazione, un **aumento** della relativa **tariffa oraria** fino a 100 euro lordi onnicomprensivi per il personale medico e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico. L'aumento dovrà avvenire nel limite di 50 milioni di euro per il personale medico e di 20 milioni di euro per il personale infermieristico per il 2023. Queste disposizioni sono applicate anche al personale medico e infermieristico operante in pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e accettazione di I e II livello del Servizio sanitario nazionale. Viene poi previsto un incremento a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell'**indennità di pronto soccorso**, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità.

PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA (ART. 12)

Previste particolari misure a favore del **personale sanitario medico** dei **servizi di emergenza-urgenza** fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, anche se non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L'assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l'assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di otto ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Prevista inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, di **trasformare il rapporto di lavoro** da impegno orario pieno a impegno **orario ridotto o parziale**, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale dipendente e convenzionato operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati. Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ PER IL PERSONALE DI ENTI ED AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART. 13, CO. 1)

Si **modifica la normativa transitoria** che consente lo svolgimento, da parte del personale rientrante nelle **professioni infermieristiche od ostetrica** e nelle professioni **sanitarie tecniche**, della **riabilitazione** e della **prevenzione** ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre **prestazioni al di fuori dell'orario di servizio**: si proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e si sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le prestazioni, che era pari a otto ore. Previsto infine un monitoraggio da parte del Ministero della Salute sull'attuazione della disciplina transitoria in esame.

STABILIZZAZIONE PERSONALE TECNICO E PROFESSIONALE DEL SSN (ART. 13, CO. 1-BIS)

Si estende al **personale tecnico e professionale** reclutato dagli **enti del SSN** una **disciplina transitoria** in tema di **stabilizzazione**, posta dall'art. 4, Co. 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo dello stesso SSN.

MODIFICHE ALL'ART. 1, CO. 548-BIS, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (ART. 14)

Si **modifica** la disciplina in tema di **reclutamento**, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di **medici specializzandi** e di altri **professionisti sanitari in corso di specializzazione**, posta dall'art. 1, co. 548-*bis* della **Legge di Bilancio 2019** (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). Per effetto delle modifiche, la disciplina da transitoria che era **diventa a regime** e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi. Inoltre viene meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. Infine, si introduce un termine per l'adozione dei già previsti accordi tra le Regioni o le Province autonome e le università interessate per la definizione, per i soggetti interessati dai sopra citati rapporti di lavoro a tempo determinato, delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, e si introduce una norma di chiusura da applicare in caso di mancata adozione degli accordi.

ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO (ART. 15)

Si consente l'**esercizio temporaneo in deroga**, fino al 31 dicembre 2025, di **qualifiche** relative a **professioni sanitarie** e di interesse sanitario **conseguite all'estero** presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non

oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Si demanda a un'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, da dottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione della relativa disciplina. Inoltre fino al 31 dicembre 2025 si prevede l'applicazione degli artt. 27 (ingresso in casi particolari) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del **riconoscimento regionale**, con **contratto libero-professionale** o con **contratto di lavoro subordinato**, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

ULTERIORI MISURE PER FARE FRONTE ALLA GRAVE CARENZA DI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO (ART. 15-BIS)

Per far fronte alla **grave carenza di operatori di interesse sanitario** in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, si prevede una **nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale** ad esaurimento dei **massofisioterapisti**, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018.

IN MATERIA DI ACCESSO AI CONCORSI PUBBLICI PER DIRIGENTE MEDICO ODONTOIATRA E ALLE FUNZIONI DI SPECIALISTA ODONTOIATRA AMBULATORIALE DEL SSN E DI ATTIVITÀ DI MEDICINA ESTETICA (ART. 15-TER)

Per i **laureati in odontoiatria e protesi dentaria** e per i laureati in **medicina e chirurgia** abilitati all'esercizio della **professione di odontoiatra** viene **abolito il requisito della specializzazione** ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN. Inoltre, si consente agli odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di **medicina estetica non invasiva o mininvasiva**, e si abroga la disposizione che attualmente preclude, salvo alcune eccezioni, la contemporanea iscrizione all'Albo di odontoiatra e ad altro Albo professionale.

CONTRASTO AGLI EPISODI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO (ART. 16, CO. 1)

Si modifica l'art. 583-*quater* del codice penale, introducendo una **specifico sanzione**, la **reclusione da due a cinque anni**, per le **lesioni non aggravate** procurate agli **esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie** nell'esercizio delle loro funzioni.

PRESIDI DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE (ART. 16, CO. 1-BIS)

Prevista la possibilità di istituire **presidi fissi della Polizia di Stato** presso le **strutture ospedaliere** pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e per garantire l'incolumità del personale.

ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (ART. 17)

Si consente di definire con **modalità agevolate** gli **avvisi di accertamento**, gli avvisi di **rettifica** e di **liquidazione** e gli **atti di recupero non impugnati** e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, con il versamento del *quantum* così rideterminato entro il 30 aprile 2023. Per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideterminare il *quantum* dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo. Si consente di estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla Legge di Bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (ART. 17-BIS)

Si introduce una specifica disciplina che consente agli **enti territoriali**, nel caso in cui si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni **istituti deflativi del contenzioso** disciplinati dalla Legge di Bilancio 2023, e cioè lo **stralcio dei debiti fino a mille euro** e la **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione (la cosiddetta *rottamazione-quater*).

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO O MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 18)

Vengono apportate modifiche alla disciplina della **regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali**, disciplinata dalla Legge di Bilancio 2023, precisando l'ambito applicativo della relativa disciplina e chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui **non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023**.

MODIFICA DEI TERMINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI E DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE (ART. 19)

Si introducono modifiche ai termini previsti dalla Legge di Bilancio 2023 per avvalersi della **regolarizzazione di violazioni formali del pagamento** di alcuni **tributi** e del cosiddetto **ravvedimento speciale**. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, invece del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle

violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima; vengono modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.

MODIFICA DEI TERMINI IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, CONCILIAZIONE AGEVOLATA E RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (ART. 20)

Vengono **modificati i termini** di alcuni **istituti di deflazione del contenzioso** e di **definizione agevolata della pretesa tributaria** disciplinati dalla Legge di Bilancio 2023. In sintesi, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono poi rimodulati i termini per il versamento rateale del *quantum* dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata. Sono anche riaperti i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023, e quelli per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Si posticipa infine dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA NORME RAVVEDIMENTO SPECIALE (ART. 21)

Si precisa l'**ambito di applicazione** della disciplina del cosiddetto **ravvedimento speciale** e si indicano alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione. Si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e all'Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziarie estere) non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre si escludono dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione. Si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal co. 179 della Legge di Bilancio 2023 si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO IN MATERIA TRIBUTARIA (ART. 22)

Si **estende all’Agenzia delle entrate-Riscossione** l’applicazione delle disposizioni concernenti la **prenotazione a debito** di alcune **spese processuali** previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ PER I REATI TRIBUTARI (ART. 23)

Si introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023, una **causa di non punibilità per taluni reati tributari** (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'**integrale pagamento** delle somme dovute **prima della** pronuncia della **sentenza di appello**.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI (ART. 24, CO. 1)

Si incrementa di 44 milioni di euro per il 2023 il **Fondo** per il finanziamento della partecipazione italiana alle **missioni internazionali**.

FONDO AMIANTO PER I LAVORATORI DEI CANTIERI NAVALI (ART. 24, CO. 2)

Si istituisce per il 2023, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il **Fondo per le vittime dell’amianto** a favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività lavorativa prestata presso cantieri navali. Il Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei lavoratori.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2023-2025 (ART. 24, CO. 3)

Previsto un rifinanziamento di 30 milioni di euro per il 2023 del **Fondo** destinato all'**attuazione della manovra di bilancio 2023-2025**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dal decreto-legge Aiuti-*quater*.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI PARTE CAPITALE PER IL SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE NELLA GASTRONOMIA E DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO (ART. 24, CO. 4)

Si incrementa di 200 mila euro per il 2023 il **Fondo** di parte capitale per il sostegno delle **eccellenze nella gastronomia e dell’agroalimentare italiano**.

FONDO PRESSO IL MIMIT A SOSTEGNO DELLE IMPRESE “ELETTRIVORE” IN CRISI IN REGIONI INSULARI (ART. 24, CO. 5)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* un **Fondo** con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023, finalizzato a sostenere le **imprese elettrivore** localizzate nelle **regioni insulari** e per le quali è istituito un tavolo di **crisi** nazionale presso il Ministero stesso.